

## **Cass. civ. sez. II del 10 aprile 2017 n 9192**

IV. Questa Corte ha avuto in passato già occasione di affermare, con orientamento che merita di essere tuttora condiviso, che l'azione di divisione (quale quella in origine proposta da NG, NL e NP con la citazione del 17 gennaio 1991), e l'azione di reintegrazione di quota legittima o di riduzione (quale quella che si vuole contenuta nella memoria depositata dagli stessi attori all'udienza del 9 luglio 1991) presentano una netta differenza sostanziale, perchè l'esercizio della prima ha come condizione imprescindibile l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all'eredità, comunione che non sussiste, invece, quando il de cuius abbia esaurito il suo patrimonio a favore di alcuni di costoro con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o con disposizioni testamentarie.

Perciò, il legittimario, che sostenga di essere stato leso nei suoi diritti, deve, in tal caso, domandare anzitutto la riduzione del testamento o delle donazioni, mentre, nell'eventualità che l'istanza sia accolta, può poi essere presa in esame la domanda di divisione, che egli abbia anche proposto; domanda che, pur non essendo incompatibile con la prima, costituisce, tuttavia, un posterius rispetto a questa, dato che, soltanto nella menzionata eventualità, viene a stabilirsi una comunione tra il legittimario ed i beneficiari delle predette attribuzioni patrimoniali relativamente a quei beni che, oggetto di tali attribuzioni, sono in tal modo ricondotti nel patrimonio ereditario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1443 del 09/06/1962).

Allorchè il de cuius abbia, allora, attribuito con testamento, alle persone in questo indicate, tutto il suo patrimonio, pretermettendo alcuni legittimari, questi non partecipano, de jure, alla comunione per il semplice fatto che si sia aperta la successione, giacché il loro diritto sui beni ereditari può realizzarsi soltanto mediante l'esperimento dell'azione di riduzione.

Per ragioni di economia processuale, viene tuttavia consentito, in ipotesi del genere, che le azioni di riduzione e di divisione siano proposte cumulativamente nello stesso processo, la seconda in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha di certo carattere pregiudiziale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2367 del 11/11/1970). Da tali premesse di carattere sostanziale inevitabilmente discende, sotto il versante processuale, che la domanda di reintegrazione della quota di riserva non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di divisione e, se proposta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, essa va considerata come domanda nuova, per diversità di causa petendi e di petitum rispetto a quella di divisione che sia stata inizialmente sperimentata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 866 del 12/02/1981; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3821 del 29/03/2000).

Nella sentenza non definitiva n. 612/2011 del 9 giugno 2011, la Corte di appello aveva inteso come proposta la domanda di riduzione sulla base dell'espressione «intendendo esercitare, come esercitano, l'azione di riduzione», riportata nella memoria depositata dagli attori il 9 luglio 1991. Nella stessa sentenza, la Corte d'Appello aveva ritenuto rituale la proposizione in corso di causa ad opera degli attori della nuova domanda di riduzione, avvenuta all'udienza 9 luglio 1991, in quanto «reazione necessaria alla produzione in giudizio da parte degli

avversari del testamento appena pubblicato, e da essi quindi legittimamente ignorato», reazione attuata «nella prima difesa utile al deposito del testamento da parte dei convenuti».

Tuttavia, con la sentenza definitiva n. 1454/2013, nell'ambito dell'indagine, spettante al giudice di merito, diretta all'identificazione della portata della domanda di riduzione sottoposta alla sua cognizione, e quindi dell'individuazione del contenuto sostanziale della pretesa così fatta valere, la Corte d'Appello ha ritenuto insufficientemente allegata la lesione della legittima da parte degli attori, oggetto dell'azione di riduzione, essendosi la loro domanda, nella difesa del 9 luglio 1991, sostanziata nel dedurre che il testatore avesse provveduto «oltre il limite della disponibile» e nel dichiarare di voler «esercitare, come esercitano, l'azione di riduzione», per poi richiamare, nel prosieguo della causa (ed anzi, come gli stessi ricorrenti precisano in ricorso, "nella comparsa conclusionale del 13 maggio 2005") le note di chiarimenti depositate dal CTU il 27 novembre 2001.

La Corte d'Appello, ritenendo non assolto l'onere di sufficiente allegazione, ha così fatto corretta applicazione dell'interpretazione giurisprudenziale per cui, in materia di successione testamentaria, il legittimario che proponga l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore.

A tal fine, l'attore ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione), oltre che di proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius". In relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., l'attore deve altresì indicare il valore e l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento, e cominciando, comunque, dall'ultima, per poi risalire via via alle anteriori (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1357 del 19/01/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20830 del 14/10/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14473 del 30/06/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13310 del 12/09/2002; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3661 del 29/10/1975).

I ricorrenti MMV, LN e MN, nel loro motivo di censura, deducono di aver dettagliato la domanda di riduzione, indicandone l'oggetto nelle due donazioni e nella disposizione testamentaria, nella comparsa conclusionale del 10 maggio 2005. Tuttavia, pur nei giudizi, quale quello in esame, cui trovava applicazione il regime normativo anteriore alla legge n. 353 del 1990, la funzione delle comparse conclusionali era soltanto quella illustrare le ragioni di fatto e di diritto inerenti le domande e le eccezioni già proposte, e non già quella di addurre ex novo gli elementi di fatto dapprima non specificati.

Né è decisivo soffermarsi sul dato che la lesione di legittima fosse poi stata dimostrata mediante le avvenute produzioni documentali, e riscontrata dal CTU nella nota di chiarimenti depositata il 27 gennaio 2001, in quanto la sentenza impugnata, alla luce della richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha considerato prioritariamente non assolto l'onere di

(tempestiva) allegazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della lesione della quota riservata ai legittimari (valore della massa ereditaria, valore della legittima, entità della lesione stessa), dovendo poi soltanto quanto dapprima allegato trovare riscontro nel materiale probatorio legittimamente acquisito al processo.

Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono, per quanto finora ribadito, essere limitate alla generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono includere l'individuazione delle porzioni di riserva e di disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal defunto, in modo che il convenuto ed il giudice siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione, a prescindere dal successivo assolvimento dell'onere probatorio al riguardo.